

**FARMACIA DEI SERVIZI:  
CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL  
TRATTAMENTO FISCALE**

Con la presente circolare desideriamo informarvi degli ultimi aggiornamenti riguardanti i servizi forniti dalle farmacie ed il loro trattamento fiscale, a seguito di una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

⇒ **ESENZIONE IVA E SCONTRINO PARLANTE**

Con la risoluzione n. 60/E del 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in materia di esenzione IVA e di certificazione dei corrispettivi relativamente alle **prestazioni sanitarie** rese dalle farmacie, facendo chiarezza su alcuni aspetti fino ad oggi poco chiari.

L'Agenzia spiega che **i servizi forniti dalle farmacie possono essere certificati da "scontrino parlante"** (non necessariamente da fattura), dove risulti:

- il codice fiscale del destinatario della prestazione
- la natura
- la qualità
- la quantità dei servizi prestati.

Le due condizioni che consentono l'esenzione dall'iva si riferiscono:

1. alla natura della prestazione (**diagnosi, cura e riabilitazione**) e
2. al soggetto che effettua la prestazione (**soggetti abilitati all'esercizio della professione**).

Ad esempio sono esenti da iva le prestazioni rese dalle farmacie, **mettendo a disposizione operatori socio-sanitari**, qualora le prestazioni medesime siano richieste da un medico ovvero da un pediatra.

Sono esenti dall'iva anche le **prestazioni di supporto all'utilizzo di dispositivi strumentali** per i servizi di secondo livello, ove prescritti da medici o pediatri ed erogati "anche" avvalendosi di personale infermieristico.

Sono invece soggetti ad iva i servizi di prenotazione, riscossione, e ritiro dei referti e le prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'autocontrollo, qualora queste siano effettuate direttamente dai pazienti tramite apparecchiature disponibili in farmacia, senza l'ausilio di un professionista sanitario.

In ultimo ricordiamo che il D.M. 16 dicembre 2010, recante "Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali", all'art. 1 dispone che:

1. "L'erogazione dei servizi di cui al presente decreto può essere effettuata esclusivamente dagli infermieri e dai fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante [...], ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente";
2. "Il farmacista titolare o direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 [...]";
3. "Le attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente devono essere effettuate dai professionisti sanitari [...] nel rispetto dei propri profili professionali, con il coordinamento organizzativo e gestionale del farmacista titolare o direttore".